



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013.
2. L' Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone di:
 1. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore dell'immobile escluse le abitazioni principali.
 2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

TITOLO PRIMO
DISCIPLINA GENERALE DELLA I.U.C.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART. 3
TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le aliquote IMU: in conformità ai vincoli ed ai limiti stabiliti dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
 - b) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
 - c) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 4
DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce le scadenze della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento dell'IMU è effettuato in due rate una entro il 16 giugno ed una entro il 16 dicembre.

ART. 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 7 ATTIVITA' ACCERTATIVA

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e

dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dall'ente per la gestione del tributo.
5. A garanzia dei diritti del contribuente il procedimento di accertamento delle violazioni deve avvenire nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 .
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 8 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede l'applicazione di una sanzione del 30% dell'importo omesso. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In attuazione dell'art. 50 della Legge 449/1997 e dell'art. 3, comma 133, lett. 1) della L. 662/1996, i versamenti tardivi effettuati dai contribuenti senza l'applicazione del ravvedimento operoso sono sanzionati nel seguente modo:
 - a) 5% dell'importo tardivamente versato se il versamento viene effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza;
 - b) 10% dell'importo tardivamente versato se il versamento avviene viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni, di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 9 CONTENZIOSO

1. Contro l'applicazione del tributo può essere esperito ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e sue successive integrazioni e modificazioni.

ART. 10 VERSAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta è effettuato con l'arrotondamento dell'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versante non richieda il rimborso dell'importo dallo stesso pagato.

3. Nel caso di versamenti effettuati in più scadenze oppure l'ultimo versamento è effettuato a conguaglio rispetto all'imposta complessivamente dovuta, non si effettua il pagamento se l'importo è inferiore ad euro 4,00.

TITOLO SECONDO DISCIPLINA DELL'IMU

ART. 11 CONFERMA APPLICAZIONE IMU

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si disciplina la componente "IMU", precisando che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla L. 214/2011 e s.m.i.

ART 12 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio Comunale.

ART. 13 ABITAZIONE PRINCIPALE – ASSIMILAZIONE

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
2. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale purché la rendita non ecceda il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione, può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 14 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI

1. L'Ente, al fine di ridurre al massimo l'insorgere del contenzioso con i contribuenti, con deliberazione di Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee il valore di riferimento delle aree fabbricabili, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti ed ai parametri stabiliti dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 504/1992.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori stabiliti dall'Ente, salvo il caso in cui vi siano atti notarili dai quali si evince un diverso valore dell'area.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta versata per area edificabile, qualora il contribuente abbia determinato un valore dell'area edificabile superiore ai parametri stabiliti dall'Ente.

TITOLO TERZO DISCIPLINA DELLA TASI

ART. 15 LA TASI

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si disciplina la componente "TASI" diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 e ss della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
2. L'entrata ha natura tributaria.

ART. 16 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.

ART. 17 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed è applicata alla base imponibile determinata secondo le modalità previste dal successivo art. 19. Il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota sino al suo azzeramento. Con la stessa delibera il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

ART. 18 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura percentuale tra, scelta tra il 10 e 30 per cento, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote stabilite dall'Ente. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale da addebitare all'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote.

ART. 19
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile delle aree edificabili trova applicazione quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle delibere di G.M. nr. 11/2009, avente ad oggetto "Determinazione valori minimi aree edificabili" e nr. 55/2014, ad oggetto "Determinazione valori minimi aree edificabili. – Modifica".

ART. 20
RIDUZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ART. 21
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibile.

ART. 22
ABITAZIONI PRINCIPALI – ASSIMILAZIONI

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.
2. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'assimilazione viene considerata calcolando la rendita catastale dell'abitazione principale, sommata alla rendita delle pertinenze, con la franchigia di euro 500,00. Nel caso la rendita catastale superi l'importo della franchigia, per la parte eccedente si applica l'IMU.

TITOLO QUARTO DISCIPLINA DELLA TARI

ART. 23 DISCIPLINA

1. Il Consorzio Intercomunale Priula gestisce per conto del Comune di Zenson di Piave e di altri Comuni (essendo un Consorzio di Comuni costituito ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 del 08/06/2014, oggi art. 31 del d. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i) Il servizio integrato dei rifiuti attraverso Contarina S.p.A., mediante affidamento secondo il modello comunitario "in house providing", utilizzando il sistema di raccolta differenziata domiciliare spinta, cosiddetto "porta a porta", con applicazione della tariffa "puntuale", secondo il principio europeo "chi inquina paga", con la conseguente applicazione di una tariffa puntuale (TIA 2), commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, incentivandone così la differenziazione e valorizzando comportamenti virtuosi da parte degli utenti.
2. Ai sensi dell'art. 1 commi 667 e 668 della legge nr. 147 del 27/12/2013, i comuni che hanno realizzato, per quanto sopra detto, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.
3. Si rinvia per quanto esplicitato al Regolamento Consortile per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (legge del 27/12/2013 n. 147 art. 1 comma 668), approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio Priula il 07/03/2014.

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2014.

ART. 25 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente citato nel presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa di legge.